



COMUNE DI DERUTA

Provincia di Perugia
Ufficio Polizia Municipale

ORDINANZA

REGISTRO GENERALE. N. 34 DEL 04/08/2016

Oggetto: Ordinanza sindacale in materia di igiene e sanità per l'obbligo di raccolta delle deiezioni e obblighi di condotta per i proprietari di cani (art. 50 c.5 – D.Lgs. n. 267/2000)-

IL SINDACO

Premesso che, il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, zone verdi, parchi, ecc.) a causa dell'incuria dei proprietari o conduttori di cani, viene occasionalmente insudiciato dagli escrementi degli animali provocando notevole disagio e rischio per la cittadinanza, in particolare per i bambini, non vedenti ed anziani, oltre a provocare un degrado del territorio comunale;

Preso atto delle problematiche igienico-sanitarie, determinate dalla presenza di escrementi in tali zone, in particolare nei parchi pubblici frequentati prevalentemente da bambini;

Preso atto, altresì, che in molti casi i cani nei luoghi pubblici vengono lasciati liberi ed incustoditi e che ciò pregiudica non poco la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza dei frequentatori;

Ritenuto, opportuno, per le motivazioni sopra esposte, provvedere che i proprietari dei cani, o di altri animali, o le persone incaricate della loro conduzione siano munite di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine, onde poter rimuovere gli escrementi;

Ritenuto, altresì, doveroso favorire una più consona vita sociale e dunque richiamare l'attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia, anche solo temporanea, sulla necessità di impedire che gli stessi vaghino liberamente senza controllo e sporchino le strade, le piazze, i portici, i marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni ed i giardini pubblici;

Individuato quale rimedio efficace l'istituzione del divieto di accesso ai cani in aree verdi destinate al gioco dei bambini ed in tutti i parchi pubblici;

Vista la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro urbano e sulla sicurezza delle persone, nonché al tempo stesso di fornire uno strumento più efficace, dal punto di vista sanzionatorio, agli organi di vigilanza;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267 / 2000, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00, ad un massimo di € 500,00, per la violazione alle ordinanze sindacali;

Visto l'art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;

Vista la Legge Regionale dell'Umbria 19 Luglio 1994, n. 19 e s.m.i. " Norme per la tutela degli animali d'affezione e per la prevenzione ed il controllo del randagismo ";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria, 11 Settembre 2012, n. 1073 " Linee guida vincolanti in materia di detenzione degli animali da affezione ";

Visto il parere favorevole del Responsabile della Polizia Municipale;

Visto il D.P.R. n. 320 del 08/02/1954 " Regolamento di Polizia Veterinaria ";

Visto l'art. 50, c.5°) del D.Lgs. n. 267 / 2000;

Vista la Legge 689 / 1981 e s.m.i. “ modifiche al sistema penale “;

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati, **dalla data della presente ordinanza, ai proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo, di cani, di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:**

1) Accesso in aree attrezzate a giochi per bambini e nei parchi pubblici:

- di vietare l'accesso ai cani, anche se custoditi, nelle aree destinate ai giochi per bambini e nei parchi pubblici;

2) Raccolta deiezioni:

- ai proprietari dei cani e alle persone, anche temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, di provvedere immediatamente all'asportazione delle deiezioni e alla pulizia del suolo, qualora i suddetti animali sporchino le strade, le piazze, le corti, i portici, i marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, i giardini pubblici, nonché tutte le aree pubbliche in genere o luoghi aperti al pubblico in tutto il territorio comunale;
- in nessun caso sarà ammesso che il proprietario, il custode o il conduttore, lascino il cane vagare liberamente alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie funzioni;

3) Detenzione strumenti idonei di pulizia:

- Ogni proprietario di cani, nonché chiunque ne abbia, anche solo temporaneamente, la custodia e/o la conduzione, deve avere sempre con sé quando si trova in aree pubbliche od aperte al pubblico insieme al cane, ed essere quindi in grado di esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza, un sacchetto o apposita paletta o altro idoneo strumento per un'igienica raccolta o rimozione delle deiezioni;
- quanto raccolto ed opportunamente racchiuso in idonei involucri o sacchetti chiusi, dovrà essere depositato nei cestini portarifiuti od in altri appositi contenitori di rifiuti.

4) Condotta dei cani:

- è fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche apposita museruola, qualora gli animali possano determinare pericolo, danni o disturbo;
- è fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica, siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso;
- il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile di ogni azione del cane da lui condotto;
- i proprietari dei cani e le persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia, devono impedire che gli animali vaghino liberamente senza controllo.

5) Esenzioni:

- sono esenti dalla disciplina della presente ordinanza, i cani guida per i non vedenti (Legge n. 37 del 14/02/1974), i cani delle Forze di Polizia e della Protezione Civile nell'esercizio dell'attività istituzionale.

6) Sanzioni:

- ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000, la violazione alle norme della presente ordinanza, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00;
- il trasgressore ed il responsabile in solido, così come individuato dall'art. 6 della Legge 689/81, sono ammessi al pagamento in misura ridotta per l'importo di € 100,00, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata, ovvero dalla notifica della violazione;
- entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco, quale Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 della Legge n. 689/81, allegando nel caso documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

7) Abrogazioni:

- Tutte le precedenti ordinanze in contrasto con il presente provvedimento, sono abrogate.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul sito Web e all'Albo Pretorio on line di questo Comune.

COMUNICA

Che a norma dell'art. 3, comma 4), della Legge 07.08.1990, n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. - Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria, ovvero in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

Il Comando di Polizia Municipale, nonché tutte le altre Forze di Polizia territorialmente competenti, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 04.08.2016


IL SINDACO
(Rag. Alvaro Verbena)

